

ALLEGATO "A"

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA – DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA PER IL SUPPORTO SPECIALISTICO NELLE ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICHE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE, ALLA PIANIFICAZIONE E ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE RELATIVE AL RISCHIO IDRAULICO.

TRA

l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile (in seguito indicata come Agenzia), con sede in Viale Silvani 6 Bologna, C.F. 91278030373, rappresentata dal Direttore dott.ssa Rita Nicolini, autorizzata a sottoscrivere il presente atto con Deliberazione di Giunta n. _____ del _____

E

l'Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Ingegneria (in seguito indicato come Dipartimento), C.F. n. 80007370382, P.IVA n. 00434690384 con sede legale in Ferrara, Via Saragat 1, rappresentata dal Direttore pro-tempore Prof. Marco Franchini, (in seguito indicate singolarmente come Parte o congiuntamente come Parti)

PREMESSO CHE

- l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile costituisce agenzia operativa ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della L.R. 6/2004 e provvede alla gestione finanziaria, tecnica e

amministrativa di tutte le attività regionali di protezione civile a essa demandate dalla L.R. 1/2005;

- Il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli studi di Ferrara negli anni ha affrontato attraverso attività di studio e ricerca scientifica, il tema del rischio idraulico nel territorio oggetto della presente convenzione, realizzando anche modelli operativi per affrontare situazioni di emergenza;

– L'Agazia e il Dipartimento hanno espresso la volontà di realizzare attività di studio ricerca e supporto specialistico nelle attività tecnico-scientifiche finalizzate alla prevenzione, alla pianificazione e alla gestione delle emergenze relative al rischio idraulico;

-le Parti rientrano tra i soggetti di cui all'art. 15 della legge n. 241/1990, in base al quale "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

VISTI

il Decreto Legislativo 2 febbraio 2018, n. 1, recante "Codice della Protezione civile;

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L.15 marzo 1997, n.59";

il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche del settore della difesa civile", convertito, con modificazioni,

dalla legge 9 novembre 2001, n.401;

la legge regionale 7 febbraio 2005, n.1, recante "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenda regionale di protezione civile";

la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni";

la legge 30 Dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

lo Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara emanato con D.R. Rep. n. 265/2021 – Prot. n. 56508 del 25 febbraio 2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2021;

la deliberazione della Giunta di Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara del 7 settembre 2021 Rep. 16/2021 Prot. n. 150834 di approvazione dello schema della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA

LA PRESENTE CONVENZIONE

Art.1

(Finalità ed oggetto)

1. La presente convenzione prevede l'instaurazione di un rapporto di cooperazione e partnership, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, per la realizzazione di studi e ricerche, nel settore della protezione civile della sicurezza dei cittadini, della previsione e

prevenzione del rischio idraulico. Questo obiettivo sarà perseguito anche mediante l'attivazione di interventi e attività finalizzate sia al miglioramento delle capacità di previsione del rischio idraulico, sia alla predisposizione di misure organizzative idonee ad assicurare il più efficace ed efficiente concorso alla pianificazione e gestione delle situazioni di crisi, incaricando l'Università quale struttura di supporto tecnico in ambedue i suddetti ambiti operativi;

2. L'Agenzia e il Dipartimento attribuiscono il massimo interesse al raggiungimento di tale comune obiettivo.

3. L'Agenzia ritiene opportuno stipulare la presente convenzione con l'Università di Ferrara al fine di definire e applicare una metodologia per la mappatura di scenari di allagamento conseguenti a rotte arginali, migliorando la conoscenza del rischio e favorendo lo sviluppo di conoscenze tecniche e scientifiche adeguate alla gestione delle alluvioni, come richiesto anche dal Piano di Gestione delle Alluvioni (PGRA) previsto dalla Direttiva (2007/60/CE), secondo una programmazione predefinita relativa a tutte le attività che, per la loro intrinseca natura, richiedono uno sviluppo pluriennale, pur essendo articolate secondo Programmi Operativi Annuali (POA). Nello specifico, con particolare riferimento al territorio ferrarese, si manifesta la necessità di procedere ad un aggiornamento dei quadri conoscitivi, degli scenari di rischio e di evento connessi al rischio idrologico ed idraulico, relativamente al reticolo fluviale principale (Po, Reno, Panaro), al reticolo fluviale secondario ed al reticolo artificiale.

4. Le attività di cui al punto precedente saranno attuate

dall'Agencia e dal Dipartimento di Ingegneria, nel rispetto delle procedure interne previste dalle singole parti.

5. Gli ambiti di attività indicati nel prospetto in allegato "B" alla richiamata delibera della Giunta Regionale n.____ del ____costituiscono il riferimento per i POA e sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

(Programmi Operativi Annuali)

1. I programmi operativi annuali di attuazione della presente convenzione vengono elaborati, anche per stralci secondo la seguente procedura:

a) Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione per la prima annualità e nell'imminenza della scadenza di ciascuna annualità per le successive, viene avviata una valutazione tecnica congiunta delle esigenze e delle disponibilità operative delle parti con riguardo a tutte le attività di cui all'allegato B;

b) vengono definiti congiuntamente dalle Parti i programmi operativi annuali che non necessariamente devono contemplare tutte le tipologie di attività possibili elencate nell'allegato B;

c) all'attuazione dei programmi, l'Agencia provvede, per quanto di competenza, con propri atti, da adottarsi secondo le vigenti disposizioni in materia;

2. I programmi operativi annuali contengono anche le modalità di attuazione, per l'anno di riferimento, delle singole tipologie di attività.

Art. 3

(Comitato Tecnico a carattere temporaneo)

1. Alle attività istruttorie per l'elaborazione e la definizione dei programmi operativi annuali di cui al precedente art. 2 provvede un Comitato Tecnico a carattere temporaneo composto da cinque componenti (di cui tre del Servizio Centrale e due del Servizio Territoriale competente) in rappresentanza dell'Agenzia, uno in rappresentanza del Servizio Difesa del Suolo, della costa e bonifica e due rappresentanti indicati dal Dipartimento. Alla costituzione del Comitato nonché all'eventuale variazione dei componenti provvede il Direttore dell'Agenzia con propria determinazione. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi
2. Alla scadenza di ciascuna annualità, il Comitato Tecnico provvede anche alla verifica dell'attività svolta e redige, al riguardo, uno specifico documento di valutazione congiunta del livello di conseguimento degli obiettivi annuali, formulando altresì proposte di modifiche e miglioramenti in merito alle procedure ed alle modalità attuative del programma nonché agli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari. Degli esiti della verifica di cui al presente comma si tiene conto in occasione della definizione dei successivi programmi annuali.
3. Per la prima annualità, considerato che il Comitato Tecnico non è stato ancora formalmente costituito, il programma operativo viene definito attraverso incontri tecnici tra le Parti.
4. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, su invito del Comitato stesso, rappresentanti di altre strutture tecniche di settore o territorialmente interessate.

Art. 4

(Modalità di attuazione)

1. Il Dipartimento realizzerà le attività programmate sulla base di linee concordate con l'Agazia nell'ambito dei POA.

2. Il Dipartimento per quanto di propria competenza, individua nella persona del Prof. Alessandro Valiani il responsabile tecnico-scientifico della presente convenzione. Al responsabile tecnico-scientifico spetterà il compito di organizzare, in accordo con il Direttore del Dipartimento di Ferrara, l'impiego delle risorse umane e materiali che risulteranno necessarie per lo svolgimento delle attività previste.

3. Il Direttore dell'Agazia individua il responsabile tecnico della presente convenzione nella persona della Dott.ssa Ing. Claudia Vezzani.

4. Le attività istruttorie tecnico-amministrative sono in capo al personale dell'Agazia che sarà individuato nel medesimo provvedimento di formalizzazione del Comitato Tecnico di cui all'art. 3.

Art. 5

(Responsabilità ed oneri a carico del Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara)

1. Il Dipartimento è tenuto ad assolvere ai compiti definiti nei programmi operativi annuali rispettando i termini temporali ivi previsti. In caso di mancato rispetto degli obblighi assunti è tenuta a informare per iscritto l'Agazia delle cause che ne hanno determinato l'inadempimento e dell'eventuale data successiva entro la quale

prevede di ottemperare.

2. Il Dipartimento si impegna a svolgere le attività programmate con continuità per l'intero periodo concordato e a dare immediata comunicazione all'Agenzia delle interruzioni e delle modifiche operative che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

3. Il Comitato Tecnico di cui all'articolo 3 svolge gli adempimenti istruttori relativi alle incombenze previste dal presente articolo.

Art. 6

(Riparto dei costi e rapporti finanziari tra le Parti)

1. L'Agenzia si impegna a erogare un contributo a rimborso delle spese sostenute dal Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara per l'attuazione delle attività da svolgere in collaborazione, con un contributo massimo di € 90.000,00 (novantamila euro).

Detto contributo, verrà liquidato come segue:

- acconto di € 10.000,00 a trenta giorni dalla firma del presente accordo, previa condivisione del programma dettagliato delle attività congiunte;

- saldo della prima annualità pari a € 10.000,00 dopo l'approvazione da parte del Comitato Tecnico delle attività svolte nel 2021;

- saldo della seconda annualità pari a € 40.000,00 dopo l'approvazione da parte del Comitato Tecnico delle attività svolte nel 2022;

- saldo della terza annualità pari a € 30.000,00 dopo l'approvazione da parte del Comitato Tecnico delle attività svolte nel 2023.

L'oggetto del rimborso spese è strettamente connesso all'attività di

interesse comune delle parti svolta dal Dipartimento. Le somme erogate saranno utilizzate dal Dipartimento integralmente per le attività della presente convenzione.

Dal complessivo assetto degli interessi stabilito fra le parti della presente convenzione, non emerge – perché non sussiste fra le stesse – un'operazione di scambio beni-servizi dietro corrispettivo bensì un rimborso spese per l'attività di interesse comune svolta dal Dipartimento che in quanto tale è da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli art. n.1 e n.4 del DPR n.633/72 e s.m.i.

2. L'erogazione da parte dell'Agenzia del saldo potrà avvenire a seguito della presentazione della rendicontazione documentata dei costi sostenuti. La corresponsione avverrà entro 30 giorni dalla ricezione delle relative richieste di pagamento da inoltrare a mezzo posta elettronica certificata.

3. Le voci di costo comprendono l'impegno di personale strutturato e non, spese di missione e di materiale di consumo, e spese generali di volta in volta necessarie per lo svolgimento delle attività. È ammessa l'attivazione di borse di studio, assegni di ricerca. Il numero e la durata dei contratti possono essere modificati, ai fini della migliore organizzazione interna del gruppo di lavoro, previa valutazione ed approvazione del Comitato Tecnico.

Art. 7

(Utilizzazione dei dati)

1. Le Parti hanno il diritto di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati delle ricerche oggetto della presente convenzione.

2. Nel caso di pubblicazione anche parziale, il Dipartimento si impegna ad informare l'Agencia, a menzionarla sempre come ente promotore, nonché a fornirle preventivamente copia della pubblicazione al fine di verificare l'insussistenza di elementi pregiudizievoli alla propria attività.

Art. 8

(Proprietà degli elaborati)

La proprietà dei materiali e degli elaborati derivati dalle attività di ricerca è congiunta fra le Parti che potranno utilizzarli per i propri fini istituzionali nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale. Il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara si impegna a consegnare all'Agencia per ciascun prodotto sviluppato il file sorgente in formato editabile.

Art. 9

(Accesso a dati per lo svolgimento delle attività e obbligo di riservatezza)

L'Agencia, nell'ambito di quanto previsto dalla presente convenzione, potrà mettere a disposizione dell'Università informazioni e dati tramite il proprio sistema informativo, nel rispetto delle politiche di sicurezza della Regione Emilia-Romagna.

L'Università si impegna a utilizzare i dati e le informazioni esclusivamente per quanto previsto in convenzione, a conservarle con la massima cura e riservatezza, a non renderle note a terzi senza preventiva autorizzazione da parte dell'Agencia.

Art.10

(Protezione dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dalla presente convenzione, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 - General Data Protection Regulation, sul trattamento dei dati personali (di seguito denominato GDPR).

2. Le parti, anche nella fase di attuazione della presente convenzione, sono tenute a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR. Sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati delle informazioni previste ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

3. Per l'esecuzione della presente Convenzione, qualora sia necessario trattare i dati personali di titolarità dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile quest'ultima, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna a nominare, in base ad apposito accordo che verrà all'uopo successivamente sottoscritto, il Dipartimento quale Responsabile dei dati personali trattati in esecuzione dei compiti e delle funzioni stabiliti nella Convenzione medesima.

4. Le parti convengono che il presente articolo non esaurisce gli obblighi loro incorrenti in materia di privacy e di impegnarsi, tramite i referenti della convenzione di cui al precedente articolo 4, di concerto

con il/la responsabile della struttura che effettua la raccolta dei dati, nel momento in cui verranno messe in atto le singole attività concretamente discendenti dalla presente convenzione, e qualora le stesse prevedano il trattamento di dati personali, ad ottemperare a quanto previsto dal GDPR, in materia di diritti delle persone interessate e delle informazioni da fornire loro.

Art. 11

(Durata, decorrenza e modalità di risoluzione della convenzione - disposizione transitoria)

1. La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione - cui si provvede, a pena di nullità, con firma digitale, come espressamente indicato nel comma 2-bis dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. - fino al 31 dicembre 2023.

2. L'Agenzia può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno trenta giorni da trasmettere alla PEC dell'Università, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese già sostenute e delle obbligazioni giuridiche contratte dall'Università, fino al ricevimento della nota di preavviso di risoluzione della convenzione.

3. Il Dipartimento può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno trenta giorni da trasmettere alla PEC dell'Agenzia per provati inadempimenti degli impegni assunti da quest'ultima.

4. In caso di risoluzione anticipata della convenzione il contributo previsto verrà proporzionalmente ridotto in ragione delle attività

effettivamente realizzate e dei relativi costi sostenuti, così come relazionati e rendicontati dall'Università.

Art. 12 (Copertura assicurativa)

1. L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso i terzi dei propri collaboratori a vario titolo impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione.

2. L'Agenzia garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività, ai sensi della vigente normativa.

3. Ciascuna Parte si impegna a integrare le coperture assicurative con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

Art. 13

(Responsabilità, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione.

2. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui alla presente convenzione le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

3. Le attività oggetto della presente convenzione saranno svolte,

da ciascuna delle parti, in autonomia nell'ambito della propria organizzazione datoriale, presso le sedi di propria competenza, ad eccezione di riunioni, incontri di lavoro o altri eventi occasionali.

4. Le parti si impegnano a fornire l'informazione reciproca sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate ad operare le risorse umane nell'ambito delle attività oggetto della convenzione e sulle conseguenti misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate.

5. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 14

(Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione)

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione della presente convenzione, al

rispetto delle norme citate e delle eventuali successive modificazioni.

2. Il personale di entrambe le parti coinvolto nell'esecuzione delle attività inerenti la presente Convenzione, è tenuto ad uniformarsi ai Codici di comportamento, ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione di dette attività. Le Parti si impegnano a vigilare, pena la risoluzione della convenzione, sul rispetto degli obblighi di comportamento previsti dai sopracitati codici e regolamenti.

Art. 15

(Controversie)

1. La presente convenzione è regolata dalla legge italiana e per ogni controversia, non componibile in via amichevole, che dovesse insorgere nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento, l'Agenzia e il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara eleggono come foro esclusivo competente quello di Bologna.

Art. 16

(Registrazione)

1. La registrazione della presente Convenzione è prevista, in caso di uso, a cura e a spese della Parte che ne ha interesse.

2. La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'art. 2 della Tariffa, parte I, a cura e a spese dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento Ingegneria

Il Direttore

Prof. Marco Franchini

Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile

Il Direttore

Dott.ssa Rita Nicolini
